



## ACCORDO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO

### TRA

**Giglio Group S.p.A.**, con sede legale in Milano, Piazza Diaz 6, P. IVA n. 07396371002, nella persona di Marco Belloni legale rappresentante *pro tempore* (di seguito anche solo “**Giglio**” o la “**Società**”)

### E

**EY S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Lombardia 31, C.F. 00434000584, nella persona di Gabriele Grignaffini responsabile della revisione legale della Società per il novennio 2018-2026 (di seguito anche solo il “**Revisore**”)

(la Società e il Revisore di seguito denominati singolarmente la “**Parte**” e, congiuntamente le “**Parti**”)

### PREMESSO CHE

- con contratto sottoscritto in data 20 marzo 2018 e successiva estensione dello stesso, deliberata dall'Assemblea dei Soci della Società in data 11 maggio 2018, Giglio ha affidato al Revisore l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2018-2026 (il “**Contratto**”);
- la naturale scadenza dell'incarico di revisione legale dei conti era prevista sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 da parte dell'Assemblea dei Soci della Società;
- in data 15 ottobre 2021, la Società ha rappresentato al Revisore la propria intenzione di pervenire alla risoluzione consensuale, condizionata all'approvazione dell'Assemblea e al contestuale conferimento di un nuovo incarico, dell'incarico di revisione legale dei conti relativamente agli esercizi in chiusura dal 31.12.2021 al 31.12.2029, al fine di verificare – visto l'incremento dei costi prospettato dal Revisore per gli anni successivi e nell'ambito di una propria politica di riduzione dei costi gestionali in corso - se sussistano offerte dei medesimi servizi, a parità di efficienza ed efficacia dei controlli contabili, ad un corrispettivo minore, tenuto conto delle caratteristiche di piccola e media impresa di Giglio, circostanza che costituisce la ragione che ha condotto alla risoluzione consensuale e che verrà riportata nella apposita Relazione dell'organo di amministrazione di cui all'art. 9 comma 1 lett. c del DM 261/2012;
- in data 19 ottobre 2021, il Revisore ha confermato la propria disponibilità a valutare l'eventuale risoluzione consensuale del rapporto in essere, restando ferma la necessità che detta risoluzione venga effettuata nel rispetto dei termini di legge e previa integrale corresponsione di tutti gli importi dovuti, ivi incluso le eventuali ore spese per l'esecuzione del proprio lavoro fino alla data dell'Assemblea dei Soci della Società che nominerà il nuovo revisore,
- la cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti non è in alcun modo dovuta a divergenze di opinioni in merito ai trattamenti contabili o procedure di revisione;
- il Revisore, con la sottoscrizione del presente accordo di risoluzione consensuale, chiarisce che non ha ulteriori osservazioni da formulare ai sensi dell'art. 7 del D.M. del 28 dicembre 2012, n. 261 e accetta la proposta di risoluzione consensuale del Contratto in essere, fermo restando che tale risoluzione consensuale avrà effetto e sarà condizionata alla - previa delibera favorevole dell'Assemblea degli Azionisti della Società e al conferimento del nuovo incarico di revisione



legale dei conti di Giglio e delle società appartenenti al gruppo (“Gruppo Giglio”), secondo quanto previsto all’articolo 3 del presente accordo;

- costituisce atto conseguente all’efficacia del presente accordo la risoluzione consensuale anche degli incarichi nella controllata di Giglio, E-Commerce Outsourcing S.r.l., che ha già avviato il relativo *iter* e con cui verrà stipulato analogo accordo.

\*\*\*\*

### **Articolo 1**

#### **Valore delle premesse**

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo di risoluzione consensuale ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

### **Articolo 2**

#### **Risoluzione consensuale**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti dichiarano espressamente che il Contratto dovrà intendersi risolto consensualmente a partire dalla data di efficacia del presente accordo ai sensi del successivo articolo 3, con conseguente cessazione anticipata dell’incarico avente ad oggetto la revisione legale dei conti della Società e del Gruppo Giglio per gli esercizi 2018-2026 subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 3 del presente accordo. Il Revisore, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al successivo articolo 3, si impegna ad addivenire alla risoluzione consensuale degli incarichi di revisione legale dei conti conferiti dalla Società e dal Gruppo Giglio a partire dalla data di efficacia del presente accordo secondo quanto previsto al successivo articolo 3
2. Resta inteso che la Società dovrà liquidare e corrispondere al Revisore esclusivamente i corrispettivi per i servizi resi, quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sino alla data di perfezionamento del presente accordo di risoluzione consensuale a condizione che la delibera assembleare di nomina del nuovo revisore sia stata adottata entro il 31 dicembre 2021, dovendo in caso contrario valere i corrispettivi quali già comunicati dall’attuale Revisore.

### **Articolo 3**

#### **Condizioni sospensive**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo di risoluzione consensuale produrrà i propri effetti soltanto se, alla data in cui si terrà l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società che sarà convocata per il giorno 9 dicembre 2021 (o comunque, nel caso si rendesse necessario, il prima possibile ed entro il 31 dicembre 2021), saranno contestualmente verificate le seguenti condizioni: **(i)** sarà stata adottata dall’Assemblea degli Azionisti della Società delibera favorevole di risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti in essere; e **(ii)** sarà stata adottata la delibera dell’Assemblea della Società relativa al conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti di Giglio e di Giglio Group per il novennio 2021-2029.
2. Resta inteso che **(i)** il nuovo revisore dovrà essere nominato per la revisione legale fin dall’esercizio 2021 incluso; e che **(ii)** qualora la delibera assembleare di risoluzione consensuale dell’attuale



incarico e di nomina del nuovo revisore non dovesse essere adottata entro il 31 dicembre 2021, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il presente atto rimarrà definitivamente privo di qualsiasi efficacia e continuerà l'attuale incarico di revisione in essere con il Revisore attuale, fermo quanto previsto al punto 2.2 in merito ai corrispettivi.

#### **Articolo 4** **Confidenzialità**

1. Le Parti dichiarano di risolvere consensualmente il Contratto di revisione legale dei conti di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39, nonché dell'articolo 7 del D.M. del 28 dicembre 2012, n. 261, fatta eccezione per le clausole relative agli obblighi di riservatezza e manleva, nonché relativa al foro giudiziario di competenza, di cui al Contratto, che vengono specificatamente confermate con la sottoscrizione del presente accordo.


Milano, 8 novembre 2021

Giglio Group S.p.A.  
Marco Belloni  
(Amministratore Delegato)

**Per accettazione**

EY S.p.A.  
8 novembre 2021

Data

  
Firma Gabriele Grignaffini  
(Partner EY S.p.A.)